




MANUALE PROCEDURALE PER I CONTROLLI DOGANALI

Aggiornamento Dicembre 2009



INDICE

PAGINA

3 Finalità – Link utili

PARTE PRIMA

4 Marcatura CE - Principali direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento

6 Quadro normativo comunitario: dal Reg.(CEE) 339/93 al Reg.(CE) 765/2008

9 Quadro normativo nazionale: il codice del consumo

10 I controlli alle frontiere

12 Normativa doganale di riferimento

14 Il procedimento di controllo doganale

15 Il controllo di ammissibilità

16 La marcatura “CE”

PARTE SECONDA

18 Istruzioni operative - Controlli in linea – Controllo “CD”

20 Prodotti sprovvisti di marcatura “CE” o con marcatura “CE” apposta in modo falso o fuorviante – Controllo “VM”

23 Prodotti provvisti di marcatura “CE” - Controllo “VM”

27 Istruzioni operative - Controlli successivi alla definizione dell'accertamento doganale

30 Sistemi Informativi Doganali. Nuove applicazioni:
1) Schede di segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico
2) Acquisizione e consultazione delle segnalazioni RAPEX

ALLEGATI Modelli per l'attivazione delle procedure
GLOSSARIO (*a cura del Ministero dello Sviluppo Economico*)

FINALITÀ

Scopo del presente manuale procedurale è quello di fornire, ai funzionari dell'Agazia delle Dogane, istruzioni aggiornate per l'adozione di uniformi procedure di controllo nel caso di verifiche **su prodotti soggetti a prescrizioni comunitarie o nazionali che ne richiedano la rispondenza a specifiche caratteristiche di "sicurezza" e/o di "conformità"**, tenuto conto della entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, del Reg. (CE) N. 765/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Reg. (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell' 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Il presente manuale sostituisce la precedente versione del febbraio 2005.

Come in passato, l'elaborazione di questa guida è stata realizzata in stretta e proficua collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico – autorità competente in materia di sicurezza e conformità dei prodotti – e, in particolare, con la Div. XVI della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – di cui si forniscono, di seguito, i riferimenti - relativamente ai casi per i quali la competenza per l'accertamento della rispondenza ad eventuali specifiche normative di sicurezza e/o di conformità sia posta in capo a tale Divisione:

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XVI – Sicurezza e conformità dei prodotti

Dirigente: Dr.ssa Rita Novelli

Via Sallustiana, 53- 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5404 Fax: 06 4705 5379

Il manuale è stato presentato, nelle sue linee generali, nel corso della "Conferenza di Servizi" indetta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 206/2005 tenutasi il 28/10/2009.



Link utili

SITO DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>

SITO AGENZIA DOGANE - SISTEMA DELLA CONOSCENZA PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E LA TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE: <http://falstaff.km.agenziadogane.it>

SITO COMMISSIONE UE - DG IMPRESE E INDUSTRIA - NANDO - SISTEMA INFORMATIVO SUGLI ORGANISMI NOTIFICATI: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

MARCATURA “CE” - PRINCIPALI DIRETTIVE COMUNITARIE E NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO

Tenuto conto della ampiezza dei contesti giuridici di riferimento, nella seguente Tabella sono evidenziati, in ordine temporale di adozione del primo strumento normativo comunitario, i prodotti per i quali è prevista la marcatura “CE” nonché le pertinenti, principali disposizioni comunitarie e nazionali applicabili e le relative autorità di vigilanza sul territorio.

<i>Materia</i>	<i>Direttiva comunitaria</i>	<i>Norma nazionale di recepimento</i>	<i>Autorità di vigilanza</i>
<i>Recipienti semplici a pressione</i>	87/404/CEE 90/488/CEE 93/68/CEE	D.lgs. n. 311/1991 D.lgs. n.42/1997	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Giocattoli</i>	88/378/CEE 93/68/CEE	D.lgs. n. 313/1991 L. n. 428/1990 D.M. 30/11/1999 D. Lgs. n. 41 /1997	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Prodotti da costruzione</i>	89/106/CEE 93/68/CEE Reg. n. 1882/2003	D.P.R. n. 246/1993 D.P.R. n. 499/1997	<i>Ministero Sviluppo economico</i> <i>Ministero interno</i> <i>Ministero Infrastrutture e trasporti</i>
<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	89/686/CEE 93/68/CEE 93/95/CEE 96/58/CEE Reg. n. 1882/2003	D.lgs. n. 475/1992 D.lgs. n. 626/1994 D.lgs. n. 81/2008	<i>Ministero Sviluppo economico</i> <i>Ministero Salute</i>
<i>Strumenti per pesare a funzionamento non automatico</i>	90/384/CEE 93/68/CEE	D.lgs. n. 517/1992	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	90/385/CEE 93/42 CEE 93/68/CEE Reg. n. 1882/2003 2007/47/CE	D.lgs. n. 507/1992 D.lgs. n.46/1997	<i>Ministero Salute</i>
<i>Apparecchi a gas</i>	90/396/CEE 1993/68/CEE	L. n.1083/1971 D.P.R. n. 661/1996	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Caldai ad acqua calda</i>	92/42/CEE 93/68/CEE 2004/8/CEE 2006/32/CEE 2008/28/CE	D.P.R. n. 660/1996	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Strumenti di pesatura</i>	2004/22/CE	D.lgs. n. 22/2007	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Esplosivi per uso civile</i>	93/15/CEE 2004/57/CE	D.lgs. n. 7/1997 Decr. interministeriale n. 272/2002	<i>Ministero dell’Interno</i>

<i>Materia</i>	<i>Direttiva comunitaria</i>	<i>Norma nazionale di recepimento</i>	<i>Autorità di vigilanza</i>
<i>Dispositivi medici</i>	<i>93/42/CEE 98/79/CE 2000/70/CE 2001/104/CE Reg. n.1882/2003 2007/49/CE</i>	<i>D.lgs. n.46/1997 D.lgs. n.95/1998</i>	<i>Ministero Salute</i>
<i>Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva</i>	<i>94/9/CEE</i>	<i>D.P.R. n. 126/1998</i>	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Imbarcazioni da diporto</i>	<i>94/25/CEE 2003/44/CE Reg. n. 1882/2003</i>	<i>D.lgs. n.436/1996 D.lgs. n.171/2005</i>	<i>Ministero Sviluppo economico Ministero Infrastrutture e trasporti</i>
<i>Ascensori</i>	<i>95/16/CE Reg. n. 1882/2003 2006/42/CE</i>	<i>D.P.R.162/1999 D.P.R.369/2000 D.P.R.129/2002</i>	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico</i>	<i>96/57/CE 2005/32/CE</i>	<i>D.lgs. n. 192/2005 D.lgs. n. 201/2007</i>	<i>Ministero Sviluppo economico</i>
<i>Attrezzature a pressione</i>	<i>97/23/CE</i>	<i>D.lgs. n. 93/2000</i>	<i>Ministero Sviluppo economico Ministero Salute</i>
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro</i>	<i>98/79/CE</i>	<i>D.lgs. n. 332/2000</i>	<i>Ministero Salute</i>
<i>Macchine</i>	<i>98/37/CE 2006/42/CE</i>	<i>D.P.R. 459/1996 D.lgs. n. 626/1994 D.lgs. n. 81/2008</i>	<i>Ministero Sviluppo economico Ministero Salute</i>
<i>Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione</i>	<i>99/5/CE Reg. n. 1882/2003</i>	<i>D.lgs. n. 269/2001</i>	<i>Ministero Sviluppo economico – Dipartimento delle Comunicazioni</i>
<i>Compatibilità elettromagnetica</i>	<i>2004/108/CE</i>	<i>D.lgs. n. 194/2007</i>	<i>Ministero Sviluppo economico – Dipartimento delle Comunicazioni</i>
<i>Materiale elettrico in bassa tensione</i>	<i>73/23/CEE 93/68/CEE 2006/95/CE</i>	<i>L. n. 791/1977 D.lgs. n. 626/1996</i>	<i>Ministero Sviluppo economico</i>



QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO DAL REG.(CE) 339/93 AL REG.(CE) 765/2008

Il 1° gennaio 2010 entra in vigore il Reg. (CE) N. 765/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Reg. (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell' 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Per un aggiornamento sulle principali novità introdotte dal nuovo Reg.(CE) 765/2008, se ne riporta integralmente la Sezione 3, relativa ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario.

(L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.8.2008)

Reg.(CE) 765/2008 - Capo III - SEZIONE 3

Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario

Articolo 27 *Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*

1. Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo dei prodotti che entrano nel mercato comunitario dispongono dei poteri e delle risorse necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Esse controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti, conformemente ai principi enunciati all'articolo 19, paragrafo 1, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti stessi.

2. Se in uno Stato membro le autorità responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne sono più di una, esse cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni e, se opportuno, con altre modalità.

3. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato comunitario qualora una delle seguenti situazioni sia rilevata durante i controlli di cui al paragrafo 1;

a) il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un altro interesse pubblico di cui all'articolo 1;

b) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione, in forma scritta o elettronica, richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o non reca i marchi previsti da tale normativa;

c) sul prodotto è stata apposta una marcatura CE in modo falso o fuorviante. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa il provvedimento di sospensione.

4. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne fanno in modo, nella misura del possibile, che le condizioni da esse imposte relativamente al deposito dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli di trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.

*5. Ai fini della presente sezione, l'articolo 24 [che riporta **"Principi di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione"** e che prevede, tra l'altro, da parte delle autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro l'offerta adeguata di attività di assistenza e di scambio di informazioni alle corrispondenti autorità degli altri Stati membri ... ndr ...] si applica alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne, ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria che prevede più specifici sistemi di cooperazione tra tali autorità.*

Articolo 28 Immissione in libera pratica di prodotti

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 27 è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione, tali autorità non sono state informate di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato e purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all'immissione.

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che il prodotto in questione non comporta un rischio grave per la salute e la sicurezza o che il prodotto non può essere considerato non conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, esso viene immesso in libera pratica purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all'immissione.

Articolo 29 *Misure nazionali*

1. Qualora constatino che un prodotto comporta un rischio grave, le autorità di vigilanza del mercato adottano misure intese a vietarne l'immissione sul mercato e chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati:

«Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008».

2. Qualora constatino che un prodotto non è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, le autorità di vigilanza del mercato adottano i provvedimenti opportuni, che possono comprendere, se necessario, il divieto di immettere il prodotto sul mercato. Qualora vietino l'immissione del prodotto sul mercato ai sensi del primo comma, le autorità di vigilanza del mercato chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere in libera pratica il prodotto e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati:

«Prodotto non conforme - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008».

3. Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inserite, alle stesse condizioni, anche nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura.

4. Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità degli Stati membri possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.

5. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne quanto alle categorie di prodotti che presentano un rischio grave o che non sono conformi a i sensi dei paragrafi 1 e 2.



QUADRO NORMATIVO NAZIONALE **IL CODICE DEL CONSUMO**

*Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206*¹

Il Codice del Consumo **riunisce** in un unico testo le disposizioni precedentemente contenute in **21 provvedimenti** (4 leggi, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 14 Decreti Legislativi e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando e armonizzando in **146** articoli la previgente, frammentata normativa.

Viene, così, riordinata la normativa concernente i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, disciplinando molteplici settori: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

Il Codice del Consumo è lo strumento normativo per migliorare la sorveglianza del mercato per mezzo dello scambio informativo e della cooperazione tra i diversi soggetti e le autorità istituzionali al fine di assicurare che tutti i prodotti destinati ai consumatori finali siano sicuri. Tale finalità viene perseguita anche attraverso il rafforzamento degli obblighi posti a carico dei produttori, importatori e distributori in materia di interventi sul mercato e la diffusione di adeguate informazioni ai consumatori sui rischi legati ai prodotti, con l'obiettivo della eliminazione di quelli pericolosi.

L'obiettivo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri richiede il coinvolgimento dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori per migliorare i processi di produzione e di commercializzazione dei prodotti assicurando la loro rispondenza a norme cogenti, norme tecniche, raccomandazioni comunitarie, codici di buona condotta, migliori tecniche disponibili.



¹ successivamente modificato ed integrato con l'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e con l'articolo 2, commi 445,446,447,448 e 449 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

I CONTROLLI ALLE FRONTIERE



L'attività di vigilanza e controllo effettuata presso le frontiere dell'Unione Europea è affidata ad una pluralità di soggetti istituzionali i quali, in ragione delle loro specifiche attribuzioni, intervengono nelle fasi di controllo sui prodotti che entrano nel mercato comunitario. Tali attività sono spesso propedeutiche alla definizione delle operazioni di sdoganamento delle merci svolte dall'Agenzia delle dogane in qualità di autorità e Amministrazione doganale.

Nel precisare il ruolo delle dogane, il Codice Doganale Aggiornato (**CDA**), riportato dal Reg.(CE) 450/2008, all'art. 2 richiama la responsabilità primaria dell'autorità doganale nella supervisione degli scambi internazionali della Comunità per contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Inoltre, alla lett. c) del medesimo articolo, è precisato che le autorità doganali mettono in atto misure intese a garantire **"...la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità"**, con ciò sintetizzando anche il ruolo dalle medesime svolto nei settori extra-tributari, tra i quali si annovera quello in esame.

L'Agenzia delle Dogane accerta nei punti di ingresso del territorio doganale dell'Unione europea le violazioni alle norme comunitarie e nazionali esercitando i poteri e le facoltà attribuiti, principalmente, dal Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo e, per quanto concerne i controlli fuori dagli spazi doganali, dall'art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. A tali fonti si aggiungono molte altre disposizioni che demandano alle dogane la relativa applicazione, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli.

L'elevata capacità di analisi e controllo dei funzionari doganali determina una continua e bilanciata azione volta alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite di natura tributaria ed extra-tributaria - commesse e connesse all'effettuazione delle operazioni doganali - ed alla contestuale fluida gestione delle operazioni legittimamente dichiarate, nel cui contesto vengono riconosciuti ed erogati, ad esempio, i benefici previsti ai soggetti meritevoli ed affidabili, quali gli Operatori Economici Autorizzati (**AEO**).

Nel novero dei controlli di natura extra-tributaria, l'Agenzia delle dogane verifica la sussistenza e la validità dei provvedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio, rilasciati da altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze (es.: certificazioni, nulla osta, licenze, ecc.), necessari per l'espletamento delle procedure doganali. In alcuni casi i controlli di natura extra-tributaria comportano anche la verifica della corrispondenza degli elementi rilevanti ai fini doganali (ad es.: qualità del prodotto dichiarato in relazione alla voce di tariffa doganale) con quelli previsti da altre disposizioni in relazione al rispetto delle norme specifiche o tecniche applicabili al prodotto stesso (ad es.: obbligo di marcatura, etichettatura etc.).

A livello operativo, è necessario, quindi, che le attività di controllo siano quanto più possibile armonizzate e coordinate con le altre autorità che intervengono nelle operazioni di sdoganamento. A tal fine soccorrono, oltre alle disposizioni regolamentari comunitarie sopra indicate, anche i principi stabiliti, a livello nazionale, dallo "**sportello unico doganale**" previsto dall'art. 4, comma 58 della legge 350/2003, ed in corso di attuazione secondo le procedure stabilite dal DPCM in corso di emanazione, tra cui si annovera il presente manuale.

L'emanazione della prassi amministrativa congiuntamente elaborata, peraltro, rispetta il principio enunciato dall'art. 107, comma 6, del Codice del consumo, il quale dispone che "*...per le finalità ...[omissis] ... le Amministrazioni di cui all'articolo 5 si avvalgono della collaborazione...[omissis] ... dell'Agenzia delle Dogane ...*".

Per una immediata consultazione delle principali disposizioni doganali di riferimento, si riportano, di seguito, alcuni articoli del Codice doganale comunitario (**CDC** - Reg.(CE) 2913/92) e delle corrispondenti norme recate dal subentrante Codice Doganale Aggiornato (**CDA** - Reg.(CE) 450/2008)², del D.lgs. n. 374/90, di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo, e del DPR n. 43/73 riportante il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (**TULD**).

² Per la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni richiamate cfr. art. 188 Reg. n.450/08.

NORMATIVA DOGANALE DI RIFERIMENTO

Norma di riferimento	Previsione della norma
Articolo 4, c. 3 del CDC (art. 4 CDA)	L'autorità doganale è competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale.
Articolo 4, c. 13 del CDC (art. 4 CDA)	L'autorità doganale vigila per l'applicazione della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
Articolo 4, c.14 del CDC (art. 4 CDA)	Il controllo dell'autorità doganale comprende l'esecuzione degli atti necessari a garantire l'osservanza della normativa doganale e, se occorre, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
Art. 37, c. 1 del CDC (art. 91 CDA)	Le merci introdotte nel territorio doganale sono sottoposte a vigilanza doganale fin dalla loro introduzione e possono essere soggette a controlli da parte dell'autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 48 del CDC (art. 97 CDA)	Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una destinazione doganale.
Art. 58 del CDC (art. 91 e 97 CDA)	Le merci possono ricevere in qualsiasi momento, e alle condizioni stabilite, una destinazione doganale. Ciò comunque non osta all'applicazione di divieti o restrizioni giustificati da motivi ... di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone ...
Articolo 65 del CDC (art. 113 CDA)	Non può essere autorizzata alcuna modifica della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima e nessuna rettifica può essere autorizzata dopo che l'autorità doganale ha proceduto alla visita delle merci o ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date.
Articolo 69 del CDC (art. 118 CDA)	Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita e, se del caso, tutte le manipolazioni a ciò occorrenti sono effettuate dal dichiarante e tutte le spese sono poste a suo carico. L'autorità doganale può esigere la presenza del dichiarante alle operazioni di visita delle merci.
Articolo 73 del CDC (art. 123 CDA)	L'autorità doganale concede lo svincolo delle merci quando siano soddisfatte le condizioni previste per il vincolo al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni.

<i>Norma di riferimento</i>	<i>Previsione della norma</i>
Articolo 75 del CDC (art. 126 CDA)	Sono prese tutte le misure necessarie, comprese la confisca e la vendita, per regolarizzare la situazione di merci che non hanno potuto essere svincolate perché non sono stati esibiti i documenti alla cui presentazione è subordinato il loro vincolo al regime doganale dichiarato oppure perché sono soggette a misure di divieto o restrizione.
Articolo 182, c. 1 del CDC (art. 127 e 179 CDA)	Le merci non comunitarie possono essere rispedite fuori della Comunità oppure possono essere distrutte oppure, quando ciò sia consentito dalla normativa nazionale, possono essere abbandonate all'erario.
Articolo 182, c. 4 del CDC (art. 127 CDA)	La distruzione o l'abbandono non devono comportare alcuna spesa per il pubblico erario.
Articolo 4, c. 6 del D.lgs 374/90	Insieme alla dichiarazione devono essere presentati i documenti necessari per la destinazione doganale nonché deve essere presentato ogni documento la cui presenza sia prescritta da altre disposizioni.
Articolo 11 del D.lgs 374/90	L'Ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale.
Articolo 138 del TULD	La spedizione o la distruzione sotto vigilanza doganale può essere richiesta anche per merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate.
Articolo 137 del TULD	La spedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire a cura e a spese dell'importatore.



IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DOGANALE

Da oltre dieci anni il sistema di controllo doganale è basato sull'applicazione delle più evolute tecniche di analisi dei rischi, integrate da elementi di casualità.

Tali principi, originariamente stabiliti da raccomandazioni Comunitarie e internazionali (Convenzione di Kyoto sull'armonizzazione e facilitazione delle procedure doganali), sono stati ribaditi anche dal Reg. (CE) n.450/08 (art.25).

In base all'analisi dei rischi effettuata attraverso il sistema informatizzato del "circuito doganale di controllo", le informazioni ed i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali sono analizzati e valutati in relazione ai profili di rischio (soggettivi ed oggettivi) e ad elementi di casualità, al fine di determinare la tipologia e l'intensità del controllo da eseguire.

L'analisi dei rischi è centralizzata e viene continuamente tarata sulla base del flusso informativo che deriva dagli esiti dei controlli, dall'eventuale integrazione dell'analisi dei rischi locale – effettuata dagli uffici territoriali sulla scorta di elementi e sospetti di frode connessi allo specifico territorio -. Gli uffici locali possono innalzare il livello del controllo stabilito dal sistema, riportandone anche in questo caso motivazioni ed esiti nel circuito centralizzato, in modo da alimentare il flusso informativo.

Previo accertamento della ammissibilità della dichiarazione, il sistema, in base all'analisi effettuata, segnala la tipologia di controllo cui sottoporre le merci oggetto di formalità doganali:

1. controllo fisico (**VM**);
2. controllo mediante l'ausilio degli "scanner" dei mezzi di trasporto e dei container (**CS**);
3. controllo documentale (**CD**);
4. controllo automatizzato (**CA**). In questo caso, non rinvenendosi profili di rischio associabili all'operazione, le merci sono rilasciate nell'immediato alla libera disponibilità della parte senza ulteriori formalità.

Oltre al controllo in linea, al momento dello sdoganamento, le dichiarazioni doganali sono suscettibili anche di controllo a posteriori, entro tre anni dal compimento dell'operazione doganale. Anche questo procedimento è basato sull'analisi dei rischi.

IL CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

Circolare 22/D del 29 maggio 2008 dell'Agencia delle Dogane

In molti casi, l'immissione in libera pratica di una merce è subordinata alla presentazione di certificazioni e documentazioni (un'autorizzazione, una licenza, un certificato) previsti dalla normativa oppure al rilascio di una attestazione, da parte del dichiarante in dogana (o del suo rappresentante) che attesti l'esclusione dall'ambito di operatività di tali prescrizioni della sua operazione.

Il sistema informativo doganale provvede, a norma di quanto previsto dall'art. 63 del Codice doganale comunitario, alla registrazione delle dichiarazioni per le quali sono stati correttamente indicati i codici e gli estremi di tutti i documenti/certificati previsti. Il sistema interviene già al momento della acquisizione delle dichiarazioni doganali di esportazione o di importazione definitiva attraverso l'attivazione di alcuni controlli automatizzati, finalizzati alla verifica formale della corretta compilazione delle dichiarazioni doganali, che ne impediranno la registrazione qualora sia accertata la mancata corrispondenza dei dati dichiarati con quelli necessari per l'accettazione della dichiarazione medesima.

Tali controlli, detti di "ammissibilità", si sostanziano nella verifica della presenza, nella casella 44 della dichiarazione doganale, dei codici dei documenti richiesti a norma dell'art. 218³ delle disposizione di applicazione del Codice doganale comunitario (Reg. CE 2454/93) per l'applicazione delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, rilevabili dalla Tariffa Doganale d'Uso Integrata (TARIC).

Per queste circostanze, tali documenti sono stati preventivamente codificati in corrispondenza delle relative voci doganali in TARIC e sono richiesti automaticamente dal sistema.

Pertanto, qualora per l'assenza di uno dei documenti previsti, la dichiarazione non risponda ai requisiti previsti dall'art. 62 del Codice doganale comunitario ovvero l'esito del controllo sia negativo, la registrazione della dichiarazione è rifiutata e motivata con un apposito messaggio di errore. Il messaggio di errore comunica il primo certificato individuato come mancante, con notevoli vantaggi per l'operatore economico che deve provvedere ad integrare e correggere la dichiarazione presentata, evitando così il ricorso a procedure di annullamento/rettifica.

³ Reg.(CE) 2454/93, art. 218: Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica. Per maggiori dettagli cfr Circolare 22/D prot. 1451 del 29 maggio 2008 dell'Agencia delle Dogane: *Documento Amministrativo Unico - Controlli automatizzati per la corretta indicazione della documentazione presentata a sostegno della dichiarazione doganale.*

LA MARCATURA “CE”

La conformità del prodotto alle norme applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione è attestata dalla marcatura CE, i cui principi generali sono contenuti nell’art. 30 del Reg. (CE) 765/2008 di seguito riportato:

**(L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008)
Reg.(CE) 765/2008 - Capo IV – Art. 30
Principi generali della marcatura CE**

- 1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.*
- 2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.*
- 3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.*
- 4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.*
- 5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.*
- 6. Senza pregiudizio dell’articolo 41⁴, gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.*

4 Art. 41: Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni per gli operatori economici, comprese le sanzioni penali per le infrazioni gravi, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.

L'apposizione della marcatura "CE" sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati, a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali

Le principali norme di riferimento (Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e complementare Reg.(CE) 765/2008), prendono in considerazione sia l'immissione in libera pratica che l'immissione sul mercato dei prodotti, intendendo per quest'ultima fase la prima messa a disposizione di un bene sul mercato comunitario. Le stesse norme definiscono gli **obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore.**

Per essere commercializzato e introdotto sul mercato, un prodotto deve essere conforme a determinati requisiti essenziali, la cui sussistenza deve essere accertata dal fabbricante effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto.

Quando il prodotto è conforme alle esigenze essenziali di sicurezza, il fabbricante appone il marchio "CE" sul prodotto e fornisce una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione può riguardare uno o più prodotti ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella UE.

Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile per il mercato di destinazione. Nel caso in cui sia intervenuto un Organismo di valutazione della conformità esterno, il fabbricante appone il numero di identificazione di quest'ultimo.

L'importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto ai suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia stato munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti.

I fabbricanti (o i loro mandatari), i distributori e gli importatori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

ISTRUZIONI OPERATIVE



CONTROLLI IN LINEA

Si evidenziano, di seguito, i percorsi per l'esecuzione dei controlli documentali e/o fisici **sui prodotti che richiedono l'apposizione della marcatura CE** e che possono presentarsi, al controllo, muniti o meno di tale contrassegno. Si tralascia il caso in cui il sistema selezioni un controllo scanner non essendo significativa, tale modalità di intervento, ai fini della verifica della rispondenza dei prodotti ai requisiti di sicurezza.

CONTROLLO "CD"


Il Funzionario incaricato del controllo verifica l'esistenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (certificato CE di conformità, dichiarazione di conformità con relativo fascicolo tecnico, ecc..).

Qualora dall'esame della documentazione esibita dal dichiarante non emergano irregolarità, si procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte.

Nel caso in cui dal controllo della documentazione doganale e commerciale allegata alla dichiarazione emergano dei dubbi, il Funzionario procede ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Reg. (CE) n. 765/2008 - eventualmente anche a seguito di elevazione del controllo da "CD" a "VM" - alla sospensione dell'operazione doganale.

Utilizzando il modello di cui all'**allegato 2**, l'Ufficio doganale precedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente all'importatore, o al suo rappresentante in dogana, l'avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

PERCORSO OPERATIVO



PRODOTTI SPROVVISTI DI MARCATURA “CE” O CON MARCATURA “CE” APPOSTA IN MODO FALSO O FUORVIANTE⁵

CONTROLLO “VM”

Il Funzionario addetto al controllo, accertata la tipologia di merce, esaminata la dichiarazione doganale, la documentazione a corredo, nonché ogni altra documentazione richiesta ad integrazione e verificata l’obbligatorietà della marcatura CE, nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 27, del Reg. (CE) n. 765/2008, provvede alla sospensione dell’operazione doganale. In stretta contiguità, utilizzando il modello di cui all’**allegato 1**, l’Ufficio doganale procedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente al dichiarante in dogana, l’avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

Analoga informazione viene inoltrata per richiedere l’intervento degli Organismi notificati che operano in Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle dogane.⁶

A fronte della avvenuta comunicazione, il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, può, **entro tre giorni lavorativi**:

- 1. fornire riscontro** confermando la regolarità della documentazione prodotta dall’importatore per cui, di conseguenza, si procede al completamento dell’operazione doganale e allo svincolo delle merci.
- 2. fornire riscontro e richiedere**, nei tempi predetti che le merci siano avviate sotto vincolo doganale per l’esecuzione dei controlli di competenza, con emissione di bolletta A20, presso l’Ufficio delle dogane competente in ragione del luogo indicato formalmente dal dichiarante doganale. In tal caso, la segnalazione già inviata al Ministero dello Sviluppo Economico è posta a corredo della dichiarazione doganale esitata e, alla medesima autorità, è inoltrata la comunicazione dell’avvenuto vincolo delle merci presso altro Ufficio delle dogane, secondo il modello di cui all’**allegato 7** al presente manuale.
- 3. non fornire riscontro, e:**
 - a.** l’Ufficio doganale, qualora ravvisi elementi di rischio grave e immediato,⁷ redigerà comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, procedendo al contestuale sequestro della merce, ai fini probatori;

⁵ cfr. definizione data dall’art. 27, c. 3 lettera c), del Reg.(CE) 765/2008

⁶ IMQ, Certottica, Istituto Superiore di Sanità (cfr. nota ACVCT/III prot. 13244 del 3/10/2005 e Convenzione del 21/12/2009, “Per un Mercato più Sicuro”)

⁷ Cfr previsioni Codice del Consumo D.lgs art. 112, commi 2 e 5.

- b. l'Ufficio doganale concluderà, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008, l'operazione doganale con l'immissione in libera pratica delle merci, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste e fatte salve tutte le formalità doganali.
4. **intimare la conformazione/regolarizzazione delle merci**, che può avvenire, negli spazi doganali ove le merci sono giacenti o presso un deposito specificamente individuato dall'importatore. In tale ultimo caso, si procede allo svincolo delle merci, con contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando il presunto luogo di destinazione delle medesime, così come formalizzato dall'importatore, secondo il modello di cui all'**allegato 7**.
5. **adottare un provvedimento restrittivo** di non conformità per:
- a. **rischio grave** connesso alla importazione delle merci. In tale ipotesi i prodotti oggetto di controllo non possono essere lasciati alla libera disponibilità dell'importatore e l'Ufficio doganale procede ad estendere alla competente autorità giudiziaria specifica comunicazione di notizia di reato e ad effettuare il sequestro probatorio delle merci. Si applica l'art. 29, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008.⁸
- b. **non rispondenza alla normativa comunitaria di armonizzazione**. Al verificarsi di tale evenienza, l'Ufficio doganale procede ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Reg. (CE) n. 765/2008⁹, invitando la parte, a mezzo specimen di cui all'**allegato 6**, a provvedere, entro il termine di tre giorni, ad attribuire alle merci una diversa destinazione doganale ovvero a notificare all'ufficio copia del ricorso avverso il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. In caso di inerzia da parte del dichiarante, l'Ufficio doganale provvede a dare formale comunicazione al medesimo della decisione di procedere alla distruzione delle merci, indicando il giorno e le modalità di distruzione, la facoltà di assistere a tali adempimenti e precisando che ogni spesa ed onere saranno posta a suo carico.




esempi di marcature non conformi

⁸ **Art. 29 Misure nazionali c.1.** riportato alla pagina 8 del presente manuale.


⁹ **Art. 29 Misure nazionali c.2.** riportato alla pagina 8 del presente manuale.

PERCORSO OPERATIVO

CONTROLLO VM SU PRODOTTI CHE NON RIPORTANO LA MARCATURA "CE" O CON MARCATURA "CE" APPOSTA IN MODO FALSO O FUORVIANTE



PRODOTTI PROVVISI DI MARCATURA “CE”



MARCATURA CE

*In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno.
In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm.*

CONTROLLO “VM”

Il Funzionario doganale accerta preliminarmente l'esistenza e la regolarità, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (certificato CE di conformità, dichiarazione di conformità con relativo fascicolo tecnico, ecc..) e procede poi alla verifica fisica della merce. Qualora dall'esame della documentazione esibita dal dichiarante e dal controllo fisico delle merci non emergano irregolarità, procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte.

Quando invece l'esito del controllo non consente di ritenere sufficientemente probante la documentazione presentata in relazione alle merci presentate in visita, al dichiarante deve essere formalmente richiesta, secondo il modello di cui all'**allegato 3**, la produzione della documentazione rilasciata da Enti/Organismi notificati relativa alla conformità di tali merci alle norme specifiche di riferimento.

In caso di mancato riscontro alla richiesta di cui al precedente punto 3 o qualora, durante il controllo fisico delle merci, permangano comunque fondati dubbi, il Funzionario procede ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Reg. (CE) n. 765/2008 alla sospensione dell'operazione doganale. Utilizzando il modello di cui all'**allegato 4**, l'Ufficio doganale procedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente al dichiarante in dogana, l'avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

Analoga informazione viene inoltrata per richiedere l'intervento degli Organismi notificati che operano in Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle dogane.¹⁰

A seguito di tali attivazioni, possono verificarsi le seguenti situazioni, entro tre giorni lavorativi:

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, **oppure l'Organismo notificato**, dà **conferma della regolarità della marcatura e della documentazione prodotta dall'importatore** per cui, di conseguenza, si procede al completamento dell'operazione doganale e allo svincolo delle merci. In questo caso, anche la sola attestazione dell'Organismo notificato produce effetti dirimenti.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che le merci siano svincolate ed avviate ad un deposito dell'importatore. Gli estremi di tale disposizione sono annotati nella dichiarazione doganale e viene data formale conferma dell'avvenuto svincolo, con l'utilizzo del modello di cui all'**allegato 5**, al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. l'Organismo notificato comunica, all'Ufficio doganale e al Ministero dello Sviluppo Economico che la certificazione prodotta dall'importatore proviene da Enti od Organismi **non riconosciuti** e che, pertanto, la relativa marcatura "CE" **non può essere ritenuta idonea** per la commercializzazione dei beni. In questo caso, per poter trattenere le merci oggetto di fermo, il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre entro il termine dei tre giorni lavorativi dall'effettuazione dell'operazione doganale, deve adottare e far pervenire all'Ufficio doganale precedente un formale provvedimento **restrittivo per non conformità delle merci**. Conseguentemente, l'Ufficio Doganale procede ai sensi dell'art. 29, comma 1 e comma 2, del Reg. (CE) n. 765/2008 attivando le procedure, già descritte alla pagina 21 della sezione del manuale relativa ai controlli **VM** - punti 5a e 5b - sui prodotti sprovvisti di marcatura **CE**.
4. il Ministero dello Sviluppo Economico, anche a seguito delle verifiche eseguite dall'Organismo notificato adito, comunica che la **certificazione prodotta dalla parte è falsa** (art. 27 comma 3, lett. c del Reg. (CE) n. 765/2008) e che, di conseguenza, la relativa marcatura "CE" deve intendersi fraudolentemente apposta. In questo caso, l'Ufficio doganale

¹⁰ IMQ, Certottica, Istituto Superiore di Sanità (cfr. nota ACVCT/III prot. 13244 del 3/10/2005 e Convenzione del 21/12/2009, "Per un Mercato più Sicuro")

provvede ad inoltrare apposita comunicazione di notizia di reato alla competente A.G. per le ipotesi delittuose ritenute esistenti con correlato sequestro delle merci ai fini probatori.

5. il Ministero dello Sviluppo Economico non fornisce riscontro nei termini previsti dalla normativa comunitaria (tre giorni lavorativi) e:

- a. l'Ufficio doganale, qualora ravvisi elementi di rischio grave e immediato, redigerà comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, procedendo al contestuale al sequestro della merce, ai fini probatori;
- b. l'Ufficio doganale concluderà, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Reg. (CE) n. 765/2008, l'operazione doganale con l'immissione in libera pratica delle merci, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste e fatte salve tutte le formalità doganali.



Si precisa che, come previsto dall'art. 29, c. 3, del Reg.(CE) 765/2008, nel caso in cui le merci constatate pericolose o non conformi siano successivamente dichiarate per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture:

“Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008”

Oppure,

“Prodotto non conforme - Immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CE) n. 765/2008”

devono essere inserite nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura.¹¹

¹¹ Resta ovviamente inteso che, in caso di rispeditura all'estero, andranno seguite le vigenti procedure in materia di allerta comunitaria e nazionale di cui alla nota prot. 4640/3405/99 della Direzione Centrale dei Servizi Doganali.

PERCORSO OPERATIVO



ISTRUZIONI OPERATIVE



CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE

L'autorità doganale può - ai sensi dell'art. 78 del Reg. CEE 2913/92 (art. 27 CDA) e dell'art. 11 del D.lgs 374/90 - procedere alla revisione della dichiarazione .

In tale ambito sono ricomprese anche le revisioni delle dichiarazioni esitate dal circuito doganale di controllo "CA" ed effettuate nella immediatezza dell'operazione, con le merci ancora disponibili negli spazi doganali (cfr. Circ. 74/D del 18/12/2003). In questi casi, per le relative modalità di controllo si richiama quanto fin qui precisato in funzione della situazione concreta esaminata.

Anche nel caso di revisioni con accesso presso la sede o i magazzini degli importatori, i Funzionari doganali possono rinvenire merci già oggetto di esitate formalità doganali ma ancora nella disponibilità dell'operatore.

In questi casi, si possono verificare le seguenti situazioni:

1. presenza di merci **in regola** con le normative di settore:
 - a. nessuna azione da intraprendere, per quanto attiene allo specifico profilo;
2. presenza di merci per le quali si accerti la **non regolarità** in relazione alla mancanza della marcatura "CE" (o l'apposizione in modo falso o fuorviante) o la **non congruità/completezza** della documentazione e/o certificazione a corredo delle merci stesse:

- a. in presenza di **elementi a rilevanza penale**, si procede ad inoltrare la comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria e al sequestro della merce ai fini probatori;
- b. in presenza di **soli illeciti amministrativi**, si , ai sensi dell'art. 13 della legge n.689/81, verbale di fermo amministrativo a carico del detentore delle merci, richiamando l'art. 12 del Codice del consumo e trasmettendo i relativi atti al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza, secondo il modello di cui all'**allegato 8**. Il verbale deve recare l'indicazione dell'autorità competente per la presentazione dell'eventuale ricorso - il Prefetto - tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha articolazioni periferiche.¹²


Nel caso in cui, invece, il controllo "ex post", in ufficio o con accesso presso l'importatore, abbia solo natura documentale, si possono configurare le seguenti situazioni:

1. documentazione a corredo della dichiarazione doganale in regola con la normativa comunitaria e nazionale di settore:
 - a. nessuna azione da intraprendere in relazione allo specifico profilo.
2. documentazione a corredo della dichiarazione doganale mancante, insufficiente, non regolare, dubbia:
 - a. l'Ufficio doganale provvede a richiedere ogni ulteriore elemento utile per il completamento dell'accertamento. Qualora, dall'esame della documentazione acquisita, non risultino chiariti tutti gli aspetti dubbi o permanga la mancanza di idonea documentazione, l'Ufficio doganale effettua, secondo il modello di cui all'**allegato 9**, una comunicazione alla parte e al Ministero dello Sviluppo Economico per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

¹² **Art. 18 - Ordinanza - ingiunzione** - "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità [...]". Art. 17 [...], il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto."

PERCORSO OPERATIVO

CONTROLLI SUCCESSIVI ALLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
DOGANALE "CA" SU PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE



SISTEMI INFORMATIVI DOGANALI NUOVE APPLICAZIONI

1) SCHEDE DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

A decorrere dal 1° marzo 2010, la trasmissione delle schede di segnalazione di non conformità al Ministero dello Sviluppo Economico avviene attraverso il sistema informativo doganale AIDA, reso disponibile in consultazione anche al personale della Div. XVI della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. A tal fine, al personale abilitato è attribuito un sistema di credenziali per l'accesso a tale funzionalità.

La compilazione della scheda con i dati relativi alla merce o al prodotto oggetto di segnalazione viene eseguita direttamente dal Funzionario addetto al controllo che, dopo averne verificato la completezza e la correttezza, la acquisisce a sistema. Tale scheda, a valere quale notifica, viene automaticamente inviata con una e-mail che sarà definita dal predetto Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le comunicazioni alle ditte interessate continueranno ad essere trasmesse secondo le consuete modalità.

Relativamente agli aspetti operativi di dettaglio, si rimanda ai chiarimenti forniti con la nota prot. n. 65302/ACTI del 15.12.2008.

2) ACQUISIZIONE E CONSULTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI RAPEX

A partire dal 1° dicembre 2009 i comunicati contenenti il riepilogo settimanale delle notifiche RAPEX (sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni fra Stati membri e Commissione Europea), sono acquisiti in AIDA, nel sistema di Knowledge Management accessibile al link <http://falstaff.km.agenziadogane.it>.

La consultazione è disponibile solo per gli utenti abilitati dell'Agenzia delle Dogane. L'applicazione consente la consultazione dei dati acquisiti dalla Direzione Centrale Accertamenti e controlli, selezionando la voce "Consulta i comunicati Rapex".

Per i dettagli applicativi si rimanda alla nota di istruzioni prot. 51844/ACTI del 26.06.2009.

ALLEGATI

Modelli note per l'attivazione delle procedure

Allegato 1 - merci selezionate VM senza marcatura o con marcatura falsa o fuorviante

Allegato 2 - comunicazione al MISE per merce in CD per cui la ditta non ha fornito documentazione o parziale e inidonea

Allegato 3 - richiesta alla ditta di certificazione per merci VM con marcatura CE

Allegato 4 - comunicazione al MISE per merci VM con marcatura senza documentazione o con dubbi su documentazione fornita

Allegato 5- comunicazione al MISE per merci VM con marcatura regolarmente svincolate

Allegato 6 - comunicazione alla ditta di merci non conformi

Allegato 7- comunicazione al MISE svincolo merci x mancata risposta o richiesta emissione A20

Allegato 8- comunicazione al MISE sequestro amministrativo da controllo ex post

Allegato 9 - comunicazione MISE documentazione mancante, insufficiente, irregolare, dubbia da controllo ex post

GLOSSARIO

(a cura del Ministero dello Sviluppo Economico)



Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai
“*controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*” ed a fronte della
IM4 di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. per la predetta dichiarazione il circuito doganale di controllo ha
selezionato “VM” - visita fisica - (oppure: la predetta dichiarazione
è stata selezionata per un controllo fisico autonomo d'iniziativa
dell'Ufficio doganale);
2. la predetta dichiarazione concerne, secondo quanto dichiarato, le
seguenti merci:

- ❖ (qualità commerciale dichiarata)
- ❖ (posizione tariffaria dichiarata)
- ❖ (quantità dichiarata)
- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio, nello svolgimento della visita delle merci, ha ricercato la presenza, sulle merci medesime o sui relativi contenitori, della prescritta marcatura “CE”.

La predetta marcatura non è stata rinvenuta (oppure: è stata apposta in modo che si sospetta sia falsa o fuorviante).

La parte, in relazione a quanto precede, non ha esibito alcuna documentazione (oppure: ha esibito la documentazione di cui si unisce copia).

Tanto premesso si dà formale comunicazione di quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 questo Ufficio ha sospeso lo svincolo delle merci di cui in premessa;
2. saranno osservate le prescrizioni dell'art. 28 del Reg. (CE) 765/2008.

L'Ufficio del Ministero dello sviluppo economico in indirizzo è pertanto invitato a far conoscere, con la massima urgenza e comunque entro il termine di cui alla citata normativa comunitaria (tre giorni lavorativi), le proprie determinazioni in merito tenendo presente che, in difetto di comunicazione, questo Ufficio procederà, allo spirare dei predetti termini, allo svincolo delle merci di cui trattasi.

La Ditta importatrice è invitata a far pervenire, con la massima urgenza, formale comunicazione concernente il luogo ove le merci in argomento saranno stoccate.

Copia della presente segnalazione è stata inoltrata telematicamente al Ministero dello sviluppo economico con scheda numero del

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai
“*controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*” ed a fronte della
IM4 di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. per la predetta dichiarazione il circuito doganale di controllo ha
selezionato “CD” - Controllo documentale (oppure: la predetta
dichiarazione è stata selezionata per un controllo documentale
autonomo d'iniziativa dell'Ufficio doganale);
2. la predetta dichiarazione concerne, secondo quanto dichiarato, le
seguenti merci:

- ❖(qualità commerciale dichiarata)
- ❖ (posizione tariffaria dichiarata)
- ❖ (quantità dichiarata)
- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio ha verificato la presenza, tra la documentazione esibita dalla parte, delle certificazioni relative al rispetto, per le merci di cui trattasi, delle specifiche richieste per i prodotti medesimi.

Non avendo rinvenuto la documentazione richiesta (oppure: documentazione che si reputa parziale e non idonea), si dà formale comunicazione di quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 questo Ufficio ha sospeso lo svincolo delle merci di cui in premessa;
2. saranno osservate le prescrizioni dell'art. 28 del citato Reg. (CE) 765/2008.

L'Ufficio del Ministero dello sviluppo economico in indirizzo è pertanto invitato a far conoscere, con la massima urgenza e comunque entro il termine di cui alla citata normativa comunitaria, le proprie determinazioni in merito tenendo presente che, in difetto di comunicazione, questo Ufficio procederà, allo spirare dei predetti termini, allo svincolo delle merci di cui trattasi, con avvio delle medesime presso il luogo indicato dall'importatore stesso, come da formale comunicazione.

Copia della presente segnalazione è stata inoltrata telematicamente al Ministero dello sviluppo economico con scheda numero del

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

Alla Ditta _____

Via _____

=====

Protocollo: /RU

Rif.:

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

Allegati:

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai
"controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario" ed a fronte della
IM4 di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

1. per la predetta dichiarazione il circuito doganale di controllo ha
selezionato "VM" – visita fisica - (oppure: la predetta dichiarazione
è stata selezionata per un controllo fisico autonomo d'iniziativa
dell'Ufficio doganale);
2. la predetta dichiarazione concerne, secondo quanto dichiarato, le
seguenti merci:
 - ❖ (qualità commerciale dichiarata)
 - ❖ (posizione tariffaria dichiarata)
 - ❖ (quantità dichiarata)

- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio, nello svolgimento della visita delle merci, avendo rinvenuto la prescritta marcatura “CE“, invita codesta Società a voler fornire, con la massima consentita urgenza, copia della documentazione e/o certificazione, rilasciata da Enti/Organismi notificati, atta a documentare la corretta e regolare applicazione della citata marcatura “CE”.

Tanto al fine di consentire a questo Ufficio di poter correttamente concludere le operazioni di controllo allo stato in essere.

Con l’occasione si invita codesta Ditta a far pervenire, con la massima urgenza, formale comunicazione concernente il luogo ove le merci in argomento verrebbero stoccate.

Il Direttore dell’Ufficio



_____ , _____

Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai
“*controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*” ed a fronte della
IM4 in oggetto specificata, si rappresenta quanto segue:

1. per la predetta dichiarazione il circuito doganale di controllo ha
selezionato “VM” - visita fisica - (oppure: la predetta dichiarazione
è stata selezionata per un controllo fisico autonomo d’iniziativa
dell’Ufficio doganale);
2. la predetta dichiarazione concerne, secondo quanto dichiarato, le
seguenti merci:

- ❖ (qualità commerciale dichiarata)
- ❖ (posizione tariffaria dichiarata)
- ❖ (quantità dichiarata)
- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio, avendo rinvenuto la prescritta marcatura “CE“, ha richiesto alla Ditta importatrice l’esibizione di copia della documentazione e/o certificazione, rilasciata da Enti/Organismi notificati, atta a documentare la corretta e regolare applicazione della citata marcatura “CE”.

La parte, in relazione a quanto precede:

1. non ha fornito alcuna documentazione;
2. ha esibito la documentazione di cui si unisce copia dall’esame della quale sono emersi i seguenti fondati dubbi:

-
-
-

Tanto premesso si dà formale comunicazione di quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 questo Ufficio ha sospeso lo svincolo delle merci di cui in premessa;
2. saranno osservate le prescrizioni dell'art. 28 del Reg. (CE) 765/2008.

L'Ufficio del Ministero dello sviluppo economico in indirizzo è pertanto invitato a far conoscere, con la massima urgenza e comunque entro il termine di cui alla citata normativa comunitaria (tre giorni lavorativi), le proprie determinazioni in merito tenendo presente che, in difetto di comunicazione, questo Ufficio procederà, allo spirare dei predetti termini, allo svincolo delle merci di cui trattasi.

La Ditta importatrice è stata invitata a far pervenire con la massima urgenza formale comunicazione concernente il luogo ove le merci in argomento saranno stoccate.

Copia della presente segnalazione è stata inoltrata telematicamente al Ministero dello sviluppo economico con scheda numero del

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Con il foglio prot. _____ del _____, questa Dogana ha dato
comunicazione a codesto Ufficio, in relazione all'operazione di immissione in
libera pratica di cui all'oggetto, che trattasi di prodotti rientranti nella previsione
del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai "**controlli sui prodotti che entrano nel mercato
comunitario**".

Con nota prot. _____ del _____, codesto Ufficio ha comunicato
che le merci in argomento potevano essere poste a disposizione dell'importatore
con avvio delle medesime presso il deposito sito in
_____, così come comunicato
dall'importatore stesso.

Tanto premesso, si comunica che le merci in parola sono state svincolate ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Reg. (CE) 765/2008.

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

Alla Ditta _____

Via _____

=====

Protocollo: /RU

Rif.:

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

Allegati:

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Reg. (CE) 765/2008 relativo ai
"controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario" ed a fronte della
IM4 in oggetto specificata, si rappresenta quanto segue:

1. per la predetta dichiarazione il circuito doganale di controllo ha
selezionato "VM" - visita fisica - (oppure: la predetta dichiarazione
è stata selezionata per un controllo fisico autonomo d'iniziativa
dell'Ufficio doganale).

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della
normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio, nello svolgimento della
visita delle merci, ha rinvenuto, sulle merci medesime o sui relativi contenitori, un
marchio "CE" e, con foglio _____ del _____, ha richiesto a codesta
Società di voler fornire copia della documentazione e/o certificazione, rilasciata da
Enti/Organismi notificati, atta a documentare la corretta e regolare applicazione
della marcatura "CE".

La documentazione fornita da codesta Società è stata trasmessa al
competente Ufficio del Ministero dello sviluppo economico il quale, con la

comunicazione di cui si unisce copia fotostatica, ha determinato che la documentazione stessa non può essere ritenuta regolare in quanto:

-
-
-

Alla luce di quanto precede, si comunica che le merci di cui trattasi non possono essere svincolate secondo la destinazione doganale richiesta (immissione in libera pratica).

Tanto premesso, si invita formalmente codesta Ditta a voler provvedere, entro il termine di tre giorni, ad attribuire alle merci di cui trattasi una diversa destinazione doganale (rispedizione all'estero, distruzione, ecc) ovvero a notificare a questo ufficio copia del ricorso prodotto avverso il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Si comunica che in caso di inadempienza da parte di codesta Società questo Ufficio, così come previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie sulla specifica materia, procederà per la autonoma adozione delle iniziative necessarie, le cui spese verranno poste interamente a carico di codesta Società medesima.

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

A fronte dell'importazione riportata in oggetto, rientrando la merce in essa dichiarata tra i prodotti sui quali sono previsti "*controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario*", con foglio prot. _____ del _____ questa Dogana ha comunicato a codesto Ufficio la mancata presenza della marcatura "CE" .

Con la predetta nota, inoltre, veniva fatto esplicito richiamo alla previsione normativa comunitaria concernente lo svincolo delle merci qualora la competente Autorità, adita dall'Ufficio doganale, non facesse conoscere i propri intendimenti entro tre giorni lavorativi.

Tanto premesso, tenuto conto che codesto Ufficio, con nota n. _____ del _____, ha richiesto di avviare, sotto vincolo doganale, i prodotti in parola in

un deposito specificatamente individuato, si comunica che gli stessi sono stati rilasciati alla parte con contestuale emissione della bolletta A20 _____, accesa sulla dogana di _____, competente per territorio.

Il Direttore dell'Ufficio



_____ , _____

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

Alla Ditta

(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. del della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

In data odierna questo Ufficio ha proceduto alla attivazione delle procedure di revisione dell'accertamento relativamente alla dichiarazione doganale in oggetto specificata, selezionata CA dal Circuito Doganale di Controllo.

Le merci oggetto della dichiarazione doganale sono state rinvenute in tutto od in parte nella disponibilità dell'importatore.

La predetta dichiarazione concerneva, secondo quanto dichiarato, le seguenti merci:

- ❖ (qualità commerciale dichiarata)
- ❖ (posizione tariffaria dichiarata)

- ❖ (quantità dichiarata)
- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio ha richiesto alla parte l'esibizione della documentazione atta a provare la conformità delle merci alle vigenti disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Non essendo stata ritenuta congrua la predetta documentazione, per il seguente motivo _____, si è proceduto alla redazione del verbale di sequestro amministrativo cautelare, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/81, a carico del detentore delle merci.

Di tanto si dà formale comunicazione di quanto segue a codesto Ufficio per l'adozione delle iniziative di competenza, con preghiera di fornire eventuale riscontro.

Il Direttore dell'Ufficio



Protocollo: /RU

Rif.:

Allegati:

_____, _____

**Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Divisione XVI - Sicurezza e conformità
dei prodotti
Via Sallustiana, n 53
00187 Roma
FAX 06 4705 5379**

Alla Ditta

**(raccomandata a mano a mezzo del Doganalista
Sig..... a mente art. 40 TULD)**

OGGETTO: Reg. (CE) 765/2008

Dichiarazione di importazione IM_ n. _____ del _____ della Dogana
di Ditta con sede in.....
via..... P. IVA.....

In data odierna questo Ufficio ha proceduto alla attivazione delle procedure di revisione dell'accertamento relativamente alla dichiarazione doganale in oggetto specificata, selezionata ___ dal Circuito Doganale di Controllo.

La predetta dichiarazione concerneva, secondo quanto dichiarato, le seguenti merci:

- ❖ (qualità commerciale dichiarata)
- ❖ (posizione tariffaria dichiarata)
- ❖ (quantità dichiarata)

- ❖ (valore dichiarato)
- ❖ (paese di origine dichiarato)
- ❖ (paese di provenienza dichiarato)
- ❖ (mezzo di trasporto)
- ❖ (esportatore estero)
- ❖ (prevista località di destinazione)
- ❖ (eventuali ulteriori elementi di interesse)

All'atto della effettuazione delle operazioni di revisione non è stata rinvenuta la merce presso l'importatore.

Trattandosi di prodotti per i quali trovano applicazione le previsioni della normativa comunitaria in oggetto specificata, questo Ufficio ha richiesto alla parte l'esibizione della documentazione atta a provare la conformità delle merci alle vigenti disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Poiché la documentazione esibita dalla parte risulta irregolare/insufficiente/dubbia, (**oppure: Poiché la documentazione non è stata esibita**) si trasmette */(notizia)* la stessa, a codesto Ufficio, per le eventuali valutazioni di competenza, con preghiera di fornire cortese riscontro.

Il Direttore dell'Ufficio




Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica

GLOSSARIO

IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



Anno 2009 I edizione

PREMESSA

Il presente glossario, realizzato dall'Ufficio "Sicurezza e Conformità dei Prodotti" del Ministero dello Sviluppo Economico ha lo scopo di agevolare i rispettivi compiti delle Amministrazioni e delle Autorità di controllo in materia di accertamenti connessi alla verifica dei requisiti di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale, di competenza del predetto Ufficio. Pertanto il metodo di lavoro adottato nella compilazione del glossario si è basato sulla ricerca di un piano di confronto e di un linguaggio comune capaci di conciliare le esigenze di applicazione di norme di tipo tecnico – amministrativo e quelle di snellezza e operatività.

Il Glossario consiste di una parte generale in cui sono riportate le definizioni dei termini più ricorrenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale e di due parti specifiche inerenti i prodotti "giocattolo" e "materiale elettrico a bassa tensione". Tali due ultime parti, oltre ai richiami normativi di pertinenza, sono state corredate di esempi di modelli di "Certificato di conformità", "Dichiarazione di conformità", "Rapporto di prova" e "Documentazione tecnica".

Il Glossario costituisce quindi uno strumento di pratica consultazione per diffondere tra le Autorità di controllo la conoscenza degli adempimenti principali cui è tenuto il "*fabbricante*" per attestare la conformità dei prodotti alle specifiche direttive ad essi applicabili.

Poiché, inoltre, l'intento principale è quello di organizzare una materia complessa e tecnica, quale è la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale, cercando di evidenziarne i concetti fondamentali, si ritiene che il Glossario possa fornire utili suggerimenti anche a tutti coloro che operano nel settore del commercio.

Ovviamente, trattandosi di materia in continuo divenire, il Glossario potrà essere integrato e aggiornato mano a mano se ne presenti l'esigenza.

Per la realizzazione del Glossario, questo Ufficio si è avvalso di elementi ed indicazioni forniti dall'Agenzia delle Dogane, dall'Istituto Sicurezza Giocattoli (ISG) e dall'Istituto Marchio Qualità (IMQ).

DEFINIZIONI GENERALI

CONFORMITA'

Prima di immettere un prodotto sul mercato comunitario il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva applicabile al prodotto.

▶ VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Ogni attività relativa alla determinazione, diretta o indiretta, che i requisiti applicabili ad un prodotto siano pienamente soddisfatti. La valutazione della conformità dipende dall'intervento della parte interessata (fabbricante) o di un terzo (organismo notificato) e riguarda la fase di progettazione, di fabbricazione del prodotto o entrambe.

▶ DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili ed illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica deve essere disponibile dal momento della immissione del prodotto sul mercato e deve essere conservata dal fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario non meno di 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto e, qualora richiesta, deve essere esibita alle Autorità di vigilanza.

▶ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (CERTIFICATO DI CONFORMITA')

Dichiarazione di conformità ovvero Certificato di conformità a seconda della direttiva di riferimento.

La dichiarazione di conformità è l'atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali "di sicurezza" previsti dalla/e direttiva/e europea/e ad esso applicabile/i.

Essa deve contenere le informazioni necessarie ad identificare le direttive in base alle quali viene rilasciata, il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità o dell'importatore o persona responsabile della immissione del prodotto sul mercato, l'organismo notificato (ove previsto), la denominazione del prodotto ed il riferimento alle norme armonizzate o ad altri documenti normativi.

La dichiarazione di conformità deve essere tenuta a disposizione delle Autorità di vigilanza da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità o dell'importatore o persona responsabile della immissione del prodotto sul mercato.

La mancata presentazione della dichiarazione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità di un prodotto ai requisiti essenziali della direttiva/e europea/e ad esso applicabile/i.

► ESAME CE DI TIPO

E' la procedura in base alla quale un Organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle direttive ad esso applicabili.

► RAPPORTO DI PROVA

Il rapporto di prova è il risultato delle prove di laboratorio effettuate su prodotti oggetto di indagine, secondo quanto stabilito dalle relative norme ad essi applicabili. Il rapporto di prova contiene le seguenti informazioni: il numero del rapporto, la descrizione dettagliata del campione, la data di inizio e termine delle prove, i nomi delle prove e le metodiche di riferimento, i valori con le relative unità di misura, i limiti di legge o di specifica – se esistenti ed applicabili - e relative fonti, eventuali annotazioni. Il rapporto di prova deve essere convalidato dalle firme del responsabile delle prove e del responsabile del laboratorio.

► MARCATURA CE

La marcatura CE, istituita con la direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993, è un contrassegno che deve essere apposto su determinati prodotti per i quali ne è prevista l'apposizione dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione. Delle 29 direttive ad oggi adottate secondo i principi del nuovo approccio, 21 richiedono la marcatura CE.

L'elenco delle direttive che richiedono l'apposizione della marcatura CE è disponibile sul sito: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html>

La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito all'interno della Comunità o dall'importatore o dal responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione resa da uno dei soggetti sopra menzionati con la quale si attesta che il prodotto:

- è conforme a tutte le disposizioni comunitarie applicabili;
- è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso.

La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima che i prodotti ad essa soggetti siano commercializzati e messi in servizio, salvo il caso in cui direttive specifiche dispongano altrimenti.


Se i prodotti sono disciplinati da diverse direttive che prevedono la marcatura CE, essa indica che si presume che i prodotti siano conformi alle disposizioni di tutte le direttive in questione.

La marcatura CE deve pertanto essere apposta su:

- tutti i prodotti nuovi, siano essi fabbricati negli Stati membri che in paesi terzi;
- i prodotti usati e di seconda mano importati dai paesi terzi;

- i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e che sono disciplinati dalle direttive come prodotti nuovi.

La marcatura CE deve avere la forma indicata di seguito. Se la marcatura CE viene rimpicciolita o ingrandita è comunque necessario rispettare le proporzioni. La marcatura CE non può essere inferiore ai 5 mm.



La marcatura CE deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla relativa targhetta. Se ciò non fosse possibile o giustificato per la natura del prodotto, deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, qualora la direttiva applicabile ne preveda l'esistenza.

DISTRIBUTORE

Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

ELENCO PAESI UE

Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Regno Unito
Bulgaria	Italia	Repubblica Ceca
Cipro	Lettonia	Romania
Danimarca	Lituania	Slovacchia
Estonia	Lussemburgo	Slovenia
Finlandia	Malta	Spagna
Francia	Paesi Bassi	Svezia
Germania	Polonia	Ungheria

FABBRICANTE/PRODUTTORE

- Il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- Il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- Gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Un fabbricante stabilito in un paese terzo ha la responsabilità, nella stessa misura di un fabbricante stabilito in uno Stato membro, di garantire che un prodotto venga progettato e fabbricato conformemente a tutte le direttive ad esso applicabili e di svolgere le procedure di valutazione della conformità richieste, qualora il prodotto sia destinato ad essere commercializzato o messo in servizio nel mercato comunitario.

Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità che operi per suo conto.

Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato nella stessa, l'importatore o il responsabile dell'immissione nel mercato del prodotto nella Comunità, assume gli obblighi posti in capo al fabbricante.

IMMISSIONE SUL MERCATO

La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario, dove con "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso dello stesso nel mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.

IMPORTATORE

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

MERCATO UNICO

Il mercato unico è una delle principali realizzazioni dell'Unione europea. Le restrizioni agli scambi e alla libera concorrenza sono state gradualmente eliminate fra gli Stati membri, il che ha contribuito all'innalzamento del tenore di vita.

Il mercato unico non è ancora diventato uno spazio economico unico: alcuni settori dell'economia, come i servizi pubblici, restano soggetti alle legislazioni nazionali.

I singoli Stati membri dell'UE mantengono un'ampia sovranità in materia fiscale e di protezione sociale.

Al mercato unico contribuisce una serie di politiche correlate che l'Unione ha attuato nel corso degli anni allo scopo di garantire che il maggior numero possibile di consumatori e imprese potesse godere dei vantaggi offerti dalla liberalizzazione dei mercati.

NORMA ARMONIZZATA

E' una norma adottata da uno degli organismi di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI), sulla base di un mandato della Commissione UE, pubblicata, per essere pienamente efficace, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

NUOVO APPROCCIO

Il Nuovo Approccio è una tecnica legislativa che definisce i requisiti essenziali obbligatori di un prodotto al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, lasciando la scelta delle soluzioni tecniche alle parti interessate (utenti, produttori etc.). Per la

sua flessibilità, il Nuovo Approccio è una tecnica molto efficace per promuovere la competitività industriale, l'innovazione dei prodotti e la libera circolazione delle merci nella Unione Europea.

OMC (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO)

L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è l'unica organizzazione internazionale globale in cui vengono contrattate le regole concernenti gli scambi commerciali tra le nazioni. Queste prendono la forma di veri e propri accordi che impegnano la maggior parte delle nazioni dopo la loro sottoscrizione e ratifica. L'obiettivo dell'OMC è quello di aiutare i produttori di beni e servizi, esportatori, importatori e svolgere le loro attività.

Vi aderiscono 153 Paesi, che rappresentano, in termini percentuali, circa il 97% del commercio mondiale di beni e servizi.

OMD (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE)

L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), nasce nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale (CCD) è un organismo intergovernativo indipendente la cui missione è di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni doganali.

L'OMD rappresenta 174 amministrazioni doganali in tutto il mondo che collettivamente processano circa il 98% del commercio mondiale.

ORGANISMO NOTIFICATO

Organismo di certificazione o Ente di certificazione o Laboratorio di Prova, autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e/o servizi.

L'organismo notificato, pur essendo stabilito sul territorio dello Stato membro che lo ha notificato, può svolgere attività o disporre di personale all'esterno dello Stato membro o anche al di fuori della Comunità. I certificati rilasciati da sedi secondarie extra CEE devono essere sottoscritti dal responsabile tecnico o direttore tecnico del laboratorio dell'Organismo europeo notificato.

L'elenco degli Organismi notificati viene pubblicato dalla Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e può essere consultato nel sito <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

PAESE TERZO

Con questo termine si indica uno Stato che non è né uno Stato membro dell'Unione Europea né uno Stato ad essa associato, aderente cioè ad un accordo internazionale concluso con l'Unione europea.

PRESUNZIONE DI CONFORMITA'

L'applicazione e la conformità ad una norma armonizzata, di cui sono stati pubblicati i riferimenti, conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive di nuovo approccio applicabili, disciplinati da tale norma.

L'applicazione delle norme armonizzate rimane volontaria nell'ambito delle direttive di nuovo approccio.

PRODOTTO

Qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

PRODOTTO SICURO

Qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, la sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e della sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.

PRODOTTO PERICOLOSO

Qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro

RAPEX

Il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX) è una rete creata tra i 27 paesi membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, al fine di assicurare la sicurezza del mercato interno europeo attraverso la collaborazione tra le autorità nazionali incaricate della sorveglianza dei mercati. Questo sistema garantisce che le informazioni sui prodotti di consumo non alimentari pericolosi, scoperti in uno stato membro, siano rapidamente comunicate a tutte le autorità nazionali e alla Commissione Europea per permettere l'attivazione di tutte le misure necessarie per impedire la fornitura di tali prodotti ai consumatori.

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

REQUISITI ESSENZIALI

Fissano gli elementi necessari alla protezione dell'interesse pubblico. I requisiti essenziali sono vincolanti: solo i prodotti conformi ad essi possono essere commercializzati e messi in servizio.

I requisiti essenziali devono essere applicati in funzione dei rischi insiti in un determinato prodotto. Ad uno stesso prodotto è possibile applicare contemporaneamente varie direttive, nel caso in cui, per tutelare tutti gli interessi pubblici in gioco, devono essere applicati contemporaneamente i requisiti previsti da varie direttive.

RICHIAMO DEL PRODOTTO

Il richiamo è una misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso già fornito o reso disponibile ai consumatori. Tale misura è adottata dai produttori e distributori di prodotti di consumo qualora sappiano che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta rischi per i consumatori ovvero tale misura può essere ordinata o coordinata o, se del caso, organizzata con i produttori e i distributori da parte delle Autorità competenti.

I produttori e i distributori hanno l'obbligo di informare le autorità nazionali competenti in merito ai prodotti pericolosi da loro immessi sul mercato quando si realizzano le seguenti condizioni:

- Il prodotto è destinato ai consumatori o può essere utilizzato dai consumatori;
- il prodotto presenta rischi per i consumatori;
- il prodotto è sul mercato;
- i rischi sono tali che il prodotto non può rimanere sul mercato e i produttori e distributori hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni.

Il modulo di notifica da inviare all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stato commercializzato il prodotto pericoloso è allegato alla decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 ed è disponibile sul sito web della Commissione Europea

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0905:IT:NOT>

RISCHIO GRAVE

Qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati e che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche.

► VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'Autorità di controllo, al fine di decidere se una specifica situazione di pericolo causata da un prodotto di consumo costituisca un rischio grave, in una prima fase deve stabilire la gravità degli effetti concreti di un pericolo, che dipende sia dalla gravità del pericolo sia dalla probabilità che esso si concretizzi nelle condizioni d'uso prese in esame; in una seconda fase l'Autorità di controllo deve valutare ulteriormente la gravità degli effetti concreti del pericolo a seconda del tipo di consumatore e, per i normali adulti, valutare se il prodotto sia corredato di opportune avvertenze e protezioni.

In conclusione, quindi, la combinazione sequenziale degli indici collegati alle due fasi precedentemente esposte costituisce la valutazione complessiva del rischio.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/action_guide_it.pdf

RITIRO DAL MERCATO

Il ritiro dal mercato è una misura volta ad impedire la distribuzione e l'esposizione o l'offerta di un prodotto pericoloso al consumatore. Tale misura è ordinata dalle Autorità competenti nei confronti di produttori e/o importatori qualora vi sia un prodotto che non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa ad esso applicabile.

Il produttore o importatore al quale viene notificato un provvedimento di ritiro dal mercato, al fine di rintracciare facilmente i prodotti oggetto del provvedimento restrittivo deve essere in grado di stabilire una correlazione tra i prodotti forniti ed i clienti (tracciabilità del prodotto) così da poter avviare rapidamente le procedure di ritiro dal mercato.

Le Autorità competenti svolgono controlli presso il produttore o importatore al fine di accertare che gli stessi abbiano effettivamente ritirato il prodotto dal mercato.

SANZIONE

E' la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto. Il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità.

UNIONE DOGANALE

L'unione doganale è l'elemento essenziale del mercato comune. L'istituzione di un'unione doganale, ultimata nel 1968, costituiva l'obiettivo principale dopo la firma del trattato di Roma. Le misure più importanti prevedevano:

- l'eliminazione di tutti i dazi doganali e di tutte le restrizioni tra gli Stati membri;
- l'introduzione di una tariffa doganale comune (TDC), applicabile in tutta la Comunità europea alle merci provenienti dai paesi terzi (le entrate così ottenute fanno parte delle risorse proprie della Comunità);
- la politica commerciale comune come componente esterna dell'Unione doganale (la Comunità parla con voce unanime a livello internazionale).

Sono state elaborate procedure e regole comuni ed è stato introdotto un documento amministrativo unico (DAU), destinato a sostituire i diversi documenti precedentemente utilizzati. Con l'entrata in vigore del mercato unico nel 1993, sono stati aboliti sia i controlli regolari alle frontiere interne che le formalità doganali. Pertanto, la riscossione delle accise, dell'IVA e la raccolta di dati statistici non rientrano più tra le competenze dei servizi doganali degli Stati membri.

UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea (UE) è un'organizzazione di tipo sopranazionale ed intergovernativo, che dal 1° gennaio 2007 comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici. La sua istituzione sotto il nome attuale risale al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo percorso delle Comunità Europee precedentemente esistenti.

L'Unione Europea ha il compito di organizzare in maniera coerente e solidale i rapporti tra gli Stati membri e i loro popoli. I grandi obiettivi che persegue sono i seguenti:

- promuovere il progresso economico e sociale, lo sviluppo sostenibile, uno spazio senza frontiere interne e un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica;

- affermare la sua identità sulla scena internazionale (aiuti umanitari europei ai paesi terzi, politica estera e di sicurezza comune, intervento nella gestione delle crisi internazionali, posizione comune in seno alle organizzazioni internazionali);
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri, istituendo una cittadinanza dell'Unione (che completa la cittadinanza nazionale senza sostituirsi ad essa e conferisce al cittadino europeo diritti civili e politici);
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone;
- mantenere e sviluppare l'*acquis* (diritto acquisito comunitario). L'*acquis* è l'insieme dei diritti e degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri della Unione europea.

Gli organi principali dell'Unione comprendono il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione, la Corte di Giustizia, il Parlamento, il Consiglio europeo e la Banca centrale europea.

VIGILANZA

La vigilanza è effettuata dalle Autorità nazionali designate dagli Stati membri. Le Autorità, per quanto di competenza, sono incaricate di eseguire controlli atti a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato comunitario o nazionale con la pertinente legislazione comunitaria o nazionale a loro applicabile.

ELEMENTI AGGIUNTIVI FINALIZZATI ALLA VIGILANZA NEL SETTORE DEI GIOCATTOLI

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313 di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli

NON SONO CONSIDERATI GIOCATTOLI I SEGUENTI PRODOTTI:

- a) decorazioni natalizie;
- b) modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti;
- c) attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco;
- d) attrezzature sportive;
- e) attrezzature nautiche da usare in acque profonde;
- f) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti;
- g) giocattoli "professionali" installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.);
- h) puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti;
- i) armi ad aria compressa;
- j) fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni vigenti in taluni stati membri);
- k) fionde e lanciasassi;
- l) giuochi con freccette a punte metalliche;
- m) forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt;
- n) prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico;
- o) veicoli con motore a combustione;
- p) giocattoli macchine a vapore;
- q) biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;
- r) videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt;
- s) succhiotti di puericoltura;
- t) imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
- u) bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

DICITURE ED AVVERTENZE OBBLIGATORIE SUL GIOCATTOLO

- a) Indicazioni che devono essere apposte sul giocattolo o qualora ciò non sia possibile sull'imballaggio/confezione
 - marcatura CE visibile, leggibile e indelebile;
 - nome e/o ragione sociale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario;
 - avvertenze e precauzioni d'uso.

b) Indicazioni che devono essere apposte su una etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo quando questo sia di piccole dimensioni o composto da elementi di piccole dimensioni.

- marcatura CE visibile, leggibile e indelebile;
- nome e/o ragione sociale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario;
- avvertenze e precauzioni d'uso.

Qualora le indicazioni non possano essere apposte sul giocattolo dovrà essere richiamata l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservare l'etichetta e/o foglio informativo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

I giocattoli non adatti a bambini di età inferiore ai 36 mesi, se non manifestamente inadatti, devono riportare la seguente avvertenza:

“Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi” o “Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni” unitamente a una breve indicazione del pericolo specifico che richiede tale restrizione (ad esempio “Piccole parti”).

La frase “Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni” può essere sostituita dal simbolo riportato qui sotto, sempre accompagnato dell'indicazione del pericolo specifico.



Il simbolo, se utilizzato al posto dell'avvertenza, deve avere un diametro di almeno 10 mm e deve rispettare le proporzioni e i colori riportati nella figura di cui sopra.

Nota: tale avvertenza non deve essere presente su giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi quali i sonagli, gli anelli da dentizione e giocattoli simili.

AVVERTENZE SPECIFICHE PER ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLO

Palloncini:

L'imballaggio dei palloncini gonfiabili deve riportare la seguente avvertenza: “Attenzione! I bambini di età inferiore a 8 anni possono soffocare con palloncini non gonfiati o rotti. E' richiesta la sorveglianza di un adulto. Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. Eliminare subito i palloncini rotti”.

Aquiloni:

Gli aquiloni devono riportare la seguente avvertenza: “Attenzione! Non usare vicino a linee elettriche o durante i temporali”.

Elmetti, maschere protettive o caschi giocattolo:

Tali giocattoli e il loro imballaggio devono riportare l'avvertenza "Attenzione! Questo è un giocattolo. Non fornisce protezione".

Pattini e skateboard giocattolo:

Tali giocattoli devono riportare l'avvertenza : "Attenzione! Dovrebbe essere usato un dispositivo di protezione. Non per bambini con peso corporeo maggiore di 20 kg".

Biciclette giocattolo:

Tali giocattoli devono riportare l'avvertenza: "Attenzione! Dovrebbe essere utilizzato un casco di protezione durante l'uso.

Monopattini giocattolo:

Sul monopattino deve essere indicato il massimo peso dell'utilizzatore: "20kg max" oppure "50kg max".

Sull'imballaggio deve essere riportata l'avvertenza: "Attenzione! Dovrebbero essere utilizzati dispositivi di protezione durante l'uso. Non per bambini di peso superiore a XX kg.

Giocattoli nautici (destinati a sostenere il peso di un bambino):


Il giocattolo deve riportare l'avvertenza: "Attenzione. Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca e sotto sorveglianza" in caratteri alti almeno 3 mm e ad una distanza non superiore a 100 mm dalla valvola di gonfiaggio.

Giocattoli elettrici

I giocattoli a batteria con batterie sostituibili devono essere marcati con le seguenti indicazioni:

- Tensione nominale della batteria, all'interno o sopra il comparto delle batterie.

Se è utilizzata più di una batteria deve essere riportata una delle seguenti grafiche (esempio per 3 batterie formato AA)



Le istruzioni per i giocattoli con batterie sostituibili devono contenere le seguenti indicazioni, se applicabili:

- Come rimuovere e inserire le batterie sostituibili
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili)
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili)
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere messe insieme
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

In fase di progettazione e/o fabbricazione dei giocattoli, il fabbricante è tenuto ad effettuare la valutazione della conformità degli stessi al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313.

In merito alla valutazione della conformità il fabbricante può optare tra due procedure, e cioè:

- 1) che i giocattoli siano fabbricati conformemente alle norme armonizzate;
- 2) che i giocattoli non siano fabbricati conformemente alle norme armonizzate (in quanto tali norme o non esistono, o esistono parzialmente o il fabbricante sceglie di non farvi riferimento).

La valutazione della conformità si articola in moduli che comprendono, tra l'altro, le due procedure sopra menzionate, riguardanti la fase di progettazione e/o fabbricazione.

Nel caso 1) si applica il Modulo A "Controllo di fabbricazione interno".

Nel caso 2) si applica il Modulo B "Esame CE di tipo" e a seguire il Modulo C "Conformità al tipo".

1) GIOCATTOLI FABBRICATI CONFORMEMENTE ALLE NORME ARMONIZZATE

La conformità alle norme armonizzate è attestata da un certificato di conformità emesso dal fabbricante, importatore o responsabile dell'immissione sul mercato, e da un rapporto di prova.

Il certificato di conformità deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- Identificazione del giocattolo;
- Identificazione del fabbricante o dell'importatore o del responsabile dell'immissione sul mercato;
- Elenco delle norme applicate (devono essere indicate almeno le norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 per tutti i giocattoli e, in aggiunta, la EN 62115 per i giocattoli elettrici. Le norme riportate nel certificato e/o nel rapporto di prova devono essere nella versione in vigore).
- Riferimento ad uno o più rapporti di prova;
- Esito della verifica.

Il rapporto di prova deve essere emesso da un laboratorio, non necessariamente un organismo notificato, eventualmente anche interno alla struttura produttiva, avente campo di attività specifico per la tipologia di prodotti esaminati e sede nella Unione europea. Il rapporto di prova deve riportare l'elenco dei requisiti specifici, l'esito di ciascuna verifica, il nome e indirizzo del laboratorio e la firma del Responsabile del laboratorio.

Il rapporto di prova emesso da un laboratorio avente sede in un Paese Terzo può essere riconosciuto valido se il laboratorio è sede secondaria di un laboratorio europeo e se il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio extra europeo è sottoscritto dal Responsabile tecnico o Direttore tecnico del laboratorio avente sede nell'Unione europea.

Sia il certificato di conformità che il rapporto di prova devono essere in originale o dichiarati conformi all'originale da pubblici ufficiali e/o da ambasciate italiane, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2) GIOCATTOLI NON FABBRICATI CONFORMEMENTE ALLE NORME ARMONIZZATE

Il fabbricante, dopo aver preparato la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dei giocattoli, presenta domanda di "Esame CE di Tipo" ad un organismo notificato. Tale organismo, effettuati gli esami di laboratorio e verificata la conformità del giocattoli ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, rilascia al fabbricante un "attestato CE di tipo"

L'attestato CE di tipo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Identificazione del giocattolo
- Identificazione del produttore/importatore/responsabile dell'immissione sul mercato
- Riferimento ad uno o più rapporti di prova
- Nome e indirizzo dell'Ente notificato
- Firma del responsabile dell'Ente Notificato

In fase di fabbricazione, il fabbricante fornisce la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato CE di tipo; conferma cioè che la produzione è conforme al tipo descritto nell'attestato stesso.

Il fabbricante ha l'obbligo, inoltre, di conservare la documentazione tecnica.

1) GIOCATTOLI FABBRICATI IN CONFORMITA' ALLE NORME ARMONIZZATE

ESEMPIO DI CERTIFICATO DI CONFORMITA'

PRODUTTORE O IMPORTATORE O RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO

(Identificativo)

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

(Nome o codice del giocattolo)

Il prodotto è **CONFORME** alle norme applicate

Verifiche – Esami – Prove effettuate	Data	Valutazione
EN71-1:2005+A4 2007 Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche	10/03/08	Conforme
EN 71-2:2006+AC:2G06 Sicurezza dei giocattoli - Infiammabilità	10/03/08	Conforme
EN 71-3:1984+ A1:2000 + AC:2002 Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi	10/03/08	Conforme

Diagramma di collegamento:

- Una scatola "Norme armonizzate applicate" ha una freccia che punta verso la colonna "Verifiche – Esami – Prove effettuate".
- Una scatola "Riferimento ai rapporti di prova" ha una freccia che punta verso la colonna "Data".
- Una scatola "Esito di ciascuna prova" ha una freccia che punta verso la colonna "Valutazione".

(timbro, nome e firma della persona che ha competenze per impegnare il fabbricante)

**ESEMPIO DI RAPPORTO DI PROVA IN ACCORDO ALLE NORME
ARMONIZZATE**

Logo e nome del Laboratorio competente in materia

RAPPORTO: 08 1111

Data Emissione: 01-01-2008

FABBRICANTE xxx

NOME FABBRICANTE

CLIENTE FINALE xxx


NOME RICHIEDENTE

INDIRIZZO

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

NOME O CODICE DELL'ARTICOLO

FOTOGRAFIA GIOCATTOLO



Responsabile Laboratorio

Direzione Tecnica

Logo e nome del Laboratorio competente in materia

RAPPORTO:08 1111

DATE Ricevimento campione: 2008 Inizio prove: 2008 Emissione rapporto: 2008	Confezione riscontrata: rete Età di utilizzo dichiarata: ND Età di riferimento per le prove: superiore a 10 mesi Dimensione: 265x217x243 mm
---	--

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

NORMA DI RIFERIMENTO	NOME O CODICE ARTICOLO	IDENTIFICAZIONE ARTICOLO
NORMA DI RIFERIMENTO		
EN 71-1:2005+A4:2007		
Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche		

	REQUISITI SPECIFICI	ESITO DI CIASCUNA VERIFICA
4	REQUISITI GENERALI	P
4.1	MATERIALI	P
4.2	MONTAGGIO: Istruzioni importanti dal punto di vista della sicurezza	NA
4.3	FOGLI DI PLASTICA FLESSIBILI	NA
4.4	SACCHI GIOCOTTOLO	NA
4.5	VETRO	NA
4.6	MATERIALI ESPANDIBILI	NA
4.7	BORDI	P
4.7.a	Bordi di metallo o vetro	NA
4.7.b	Giunzioni a sovrapposizione	NA
4.7.c	Bavature	P
4.7.d	Bordi funzionali	NA
4.8	PUNTE E FILI METALLICI	P
4.8.a	Punte Acuminate	P
4.8.b	Punte funzionali	NA
4.8.c	Fili metallici soggetti a piegatura	NA
4.9	PARTI SPORGENTI	NA
4.10	PARTI CHE SI MUOVONO L'UNA CONTRO L'ALTRA	NA
4.11	GIOCATTOLI DA PORTARE ALLA BOCCA	NA
4.12	PALLONCINI: Palloncini di lattice e palloncini di lattice naturale	NA
4.13	CORDE DI AQUILONI E ALTRI GIOCATTOLI VOLANTI: Corde	NA
4.14	ELEMENTI CHE RACCHIUDONO IL BAMBINO	NA
4.16	GIOCATTOLI PESANTI IMMOBILI: Stabilità	NA
4.17	PROIETTILI	NA
4.18	GIOCATTOLI NAUTICI	NA
4.19	CAPSULE A PERCUSSIONE SPECIFICAMENTE PROGETTATE PER ESSERE USATE NEI GIOCATTOLI: Requisiti e avvertenze	NA
4.20	ACUSTICA	NA
4.21	GIOCATTOLI CONTENENTI UNA FONTE DI CALORE	NA
4.22	PICCOLE PALLE: Avvertenze	NA
5	GIOCATTOLI DESTINATI A BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 36 MESI	P

Logo e nome del Laboratorio competente in materia

RAPPORTO:08 4530

DATE

Ricevimento campione: 2008
Inizio prove: 2008
Emissione rapporto: 2008

Confezione riscontrata: rete
Età di utilizzo dichiarata: ND
Età di riferimento per le prove: superiore a 10 mesi
Dimensione: 265x217x243 mm

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

NOME E CODICE DELL'ARTICOLO

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 71-1:2005+A4:2007

Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

5.1	REQUISITI GENERALI	P
5.1.a	Piccole parti	P
5.1.b	Condizioni pericolose in seguito ad abuso	P
5.1.c	Punte di metallo e fili metallici con una sezione trasversale di 2 mm minore	NA
5.1.d	Giocattoli grossi e voluminosi	NA
5.1.e	Giocattoli in legno incollati e giocattoli con decalcomanie di plastica incollate	NA
5.1.f	Superfici e bordi accessibili	NA
5.1.g	Involucro dei giocattoli destinati ai bambini troppo piccoli per stare seduti da soli	NA
5.1.h	Giocattoli di gommapiuma e contenenti parti di gommapiuma accessibili	NA
5.2	MATERIALE PER L'IMBOTTITURA	NA
5.3	ADERENZA DEI FOGLI DI PLASTICA	NA
5.4	CORDE DEI GIOCATTOLI	NA
5.5	GIOCATTOLI CONTENENTI LIQUIDO: Perdite di liquido	NA
5.6	LIMITI DI VELOCITA' DEI GIOCATTOLI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA	NA
5.7	VETRO E PORCELLANA	NA
5.8	FORMA E DIMENSIONI DI DETERMINATI GIOCATTOLI	NA
5.9	GIOCATTOLI CHE COMPRENDONO FIBRE MONOFILAMENTO	NA
5.10	PICCOLE PALLE	NA
5.11	FIGURE GIOCATTOLO	NA
5.12	GIOCATTOLI DI FORMA EMISFERICA	NA
5.13	VENTOSE	NA
6	IMBALLAGGIO	NA
7	AVVERTIMENTI E ISTRUZIONI PER L'USO	F
7.1	GENERALITÀ	F
7.2	GIOCATTOLI NON DESTINATI A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI	NA
7.3	PALLONCINI IN LATTICE	NA
7.4	GIOCATTOLI NAUTICI	NA
7.5	GIOCATTOLI FUNZIONALI	NA
7.6	BORDI TAGLIENTI E PUNTE ACUMINATE FUNZIONALI	NA
7.7	PROIETTILI	NA
7.8	IMITAZIONE DI MASCHERE PROTETTIVE E CASCHI	NA

Logo e nome del Laboratorio competente in materia

RAPPORTO:08 4530

DATE

Ricevimento campione: 2008
Inizio prove: 2008
Emissione rapporto: 2008

Confezione riscontrata: rete
Età di utilizzo dichiarata: ND
Età di riferimento per le prove: superiore a 10 mesi
Dimensione: 265x217x243 mm

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

NOME E CODICE DELL'ARTICOLO

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 71-1:2005+A4:2007

Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

7.9	AQUILONI GIOCATTOLO	NA
7.10	PATTINI A ROTELLE E TAVOLE A ROTELLE (SKATEBOARD) GIOCATTOLO	NA
7.11	GIOCATTOLO DESTINATI AD ESSERE APPESI SOPRA UNA CULLA , UN LETTINO O UNA CARROZZINA	NA
7.12	ANELLI PER LA DENTIZIONE CONTENENTI LIQUIDO	NA
7.13	CAPSULE A PERCUSSIONE PROGETTATE SPECIFICAMENTE PER ESSERE USATE NEI GIOCATTOLO	NA
7.14	ACUSTICA	NA
7.15	BICICLETTE GIOCATTOLO	NA
7.16	GIOCATTOLO DESTINATI A SOSTENERE IL PESO DI UN BAMBINO	NA
7.17	GIOCATTOLO CHE CONTENGONO FIBRE MONOFILAMENTO	NA
7.18	PICCOLE PALLE	NA
7.19	MONOPATTINI GIOCATTOLO	NA

Logo e nome del Laboratorio competente in materia

RAPPORTO:08 4530

DATE

Ricevimento campione: 2008
Inizio prove: 2008
Emissione rapporto: 2008

Confezione riscontrata: rete
Età di utilizzo dichiarata: ND
Età di riferimento per le prove: superiore a 10 mesi
Dimensione: 265x217x243 mm

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO

NOME E CODICE DELL'ARTICOLO

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 71-2:2006+AC:2006

Sicurezza dei giocattoli - Infiammabilità

4	REQUISITI	P
4.1	GENERALITÀ	P
4.2	GIOCATTOLI DA INDOSSARE SUL CAPO, COMPRENDENTI BARBE, BAFFI, PARRUCHE, ECC., COSTRUITI CON CAPELLI, ELEMENTI PELOSI O MATERIALE CON CARATTERISTICHE SIMILI; MASCHERE SAGOMATE E DI TESSUTO E MATERIALI FLUENTI FISSATI A CAPELLI, MASCHERE, ECC.	NA
4.3	COSTUMI DA MASCHERA E GIOCATTOLI DESTINATI AD ESSERE INDOSSATI DAL BAMBINO	NA
4.4	GIOCATTOLI PROGETTATI IN MANIERA TALE CHE UN BAMBINO POSSA ENTRARVI.	NA
4.5	GIOCATTOLI MORBIDI IMBOTTITI (ANIMALI BAMBOLE ECC.) A SUPERFICIE PELOSA O TESSILE	NA

Legenda:

P = Pass / Soddisfa - F = Fail / Non Soddisfa - NA = Non Applicabile - NR = Non Richiesta / Non Classificato
ND = Non dichiarato

2) GIOCATTOLI CERTIFICATI DA UN ENTE NOTIFICATO SECONDO LA PROCEDURA DI ESAME CE DEL TIPO

ESEMPIO DI ATTESTATO CE DI TIPO

Logo, nome e numero di identificazione dell' Organismo Notificato

ESAME CE DI TIPO

in accordo all' articolo 10 della Direttiva 88/378/CEE

Protocollo Numero 123456

IDENTIFICAZIONE DEL GIOCATTOLO:

NOME DELL'ARTICOLO/CODICE ARTICOLO

IDENTIFICAZIONE ARTICOLO

REFERENZA:

/

FABBRICANTE:

NOME PRODUTTORE
INDIRIZZO

IDENTIFICAZIONE PRODUTTORE/
RESPONSABILE IMMISSIONE SUL MERCATO

RICHIEDENTE:

NOME RICHIEDENTE
INDIRIZZO

RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI PROVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA (NON SOLO ALLE NORME ARMONIZZATE)

PERIODO DI VALIDITA':

/

Il sottoscritto Ente Notificato dichiara, sulla base delle prove che ha eseguito (i cui risultati sono riportati nei rapporti allegati, numero **08-12345 08-65432**) e alla documentazione tecnica fornita dal richiedente, che il modello del giocattolo è **CONFORME** ai requisiti essenziali del Decreto Legislativo n. 313 del 1991 che recepisce la Direttiva del Consiglio del 3 Maggio del 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE), emendata dalla Direttiva del Consiglio 93/68/CEE del 22 Luglio 1993.

Questo certificato è rilasciato sulla base delle seguenti condizioni:

- 1 Si riferisce solo ai modelli controllati sottoposti alle prove specificate nel rapporto sopra citato.
- 2 Non implica che l'Ente notificato abbia conseguito una sorveglianza o controllo della produzione.
- 3 Il Produttore garantirà il processo produttivo assicurando la conformità dei prodotti al modello approvato oggetto di questo certificato.
- 4 Il richiedente informerà l'Ente notificato di tutte le modifiche apportate al modello approvato, che deve ricevere, se necessario, una ulteriore approvazione oltre all'approvazione principale dell' attestato CE di tipo originale.
- 5 Poiché il progresso tecnico o nuovi lavori potrebbero inficiare la conclusione di questo attestato CE di tipo, il richiedente dovrà tenersi regolarmente informato su ciascuna modifica apportata alle prove condotte sul modello approvato dall'Ente notificato.
- 6 Copie sono disponibili a seguito di domanda da parte del richiedente
- 7 E' vietata qualsiasi riproduzione o parziale alterazione del presente attestato.

Data

Direzione Tecnica

ESEMPIO DI FRONTESPIZIO DEL RAPPORTO DI PROVA ALLEGATO
ALL' ATTESTATO CE DI TIPO

Logo, nome e numero di identificazione
dell' Organismo Notificato

RAPPORTO: 08 54321

Data Emissione: 01-01-2008

FABBRICANTE xxx
NOME FABBRICANTE


CLIENTE FINALE xxx
NOME CLIENTE
INDIRIZZO CLIENTE

IDENTIFICAZIONE DELL'ARTICOLO
NOME DELL'ARTICOLO/CODICE ARTICOLO

IDENTIFICAZIONE
ARTICOLO

IDENTIFICAZIONE
CLIENTE


IMMAGINE ARTICOLO



Responsabile Laboratorio

Direzione Tecnica

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ STABILITE NELLA DIRETTIVA 88/378/CEE



MODULO A

Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario
<ul style="list-style-type: none">- Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.- Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione interno garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.	<ul style="list-style-type: none">- Si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.- Appone la marcatura CE.- Redige un certificato di conformità.- Tiene a disposizione delle autorità di controllo una copia del certificato di conformità e della documentazione tecnica

MODULO B

Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario	Organismo notificato
<ul style="list-style-type: none">- Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.	<ul style="list-style-type: none">- Presenta la domanda di esame CE di tipo e mette a disposizione dell'organismo notificato uno o più esemplari rappresentativi della produzione.- Informa l'organismo notificato di tutte le eventuali modifiche apportate al prodotto approvato.- Conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE di tipo a disposizione delle autorità di controllo.	<ul style="list-style-type: none">- Effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se i campioni soddisfano le disposizioni applicabili e sono fabbricati conformemente alla documentazione tecnica.- Rilascia un attestato di esame CE di tipo.- Conserva una copia dell'attestato e altre informazioni tecniche utili.- Comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE di tipo (su richiesta).

MODULO C

Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario
<ul style="list-style-type: none">- Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE di tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili (applica cioè un sistema qualità comprendente la preparazione della documentazione necessaria)	<ul style="list-style-type: none">- Accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE di tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.- Appone la marcatura CE a ciascun prodotto.- Conserva le informazioni tecniche utili, a disposizione delle autorità di controllo.

ELEMENTI AGGIUNTIVI FINALIZZATI ALLA VIGILANZA NEL SETTORE DEI PRODOTTI ELETTRICI

Riferimenti normativi: Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva n. 2006/95/CE relativa alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua con le seguenti eccezioni:

- a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) contattori elettrici;
- e) prese e spine di corrente per uso domestico;
- f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- g) materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici;
- h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli stati membri della UE;
- i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della UE.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

In fase di progettazione e/o fabbricazione dei prodotti elettrici, il fabbricante è tenuto ad effettuare la valutazione della conformità degli stessi al fine di garantirne la rispondenza ai principi generali di sicurezza fissati dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791.

La valutazione della conformità, da parte del fabbricante, è effettuata secondo il Modulo A "Controllo di fabbricazione interno".

Il fabbricante, prima di immettere sul mercato un prodotto elettrico, prepara la documentazione tecnica riguardante la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, che consente di valutare se lo stesso è conforme ai principi generali di sicurezza fissati dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791. Inoltre, prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione interno garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed ai principi generali di sicurezza fissati dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Si presumono conformi ai principi generali di sicurezza i prodotti elettrici che soddisfano alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza.

La conformità alle norme armonizzate è attestata da una dichiarazione di conformità emessa dal fabbricante, importatore o responsabile dell'immissione sul mercato, e dalla documentazione tecnica.

La dichiarazione di conformità deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore o del responsabile dell'immissione sul mercato;
- Descrizione del materiale elettrico;
- Riferimento alla norme armonizzate;
- Eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità
- Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o l'importatore o il responsabile dell'immissione sul mercato;

La documentazione tecnica, preparata dal fabbricante, deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico e, a tal fine, deve contenere:

- la descrizione generale del materiale elettrico;
- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- il rapporto sulle prove effettuate.

Il rapporto di prova deve essere emesso da un laboratorio, non necessariamente un organismo notificato, eventualmente anche interno alla struttura produttiva, avente campo di attività specifico per la tipologia di prodotti esaminati e sede nella Unione europea. Il rapporto di prova deve riportare l'elenco dei requisiti specifici, l'esito di ciascuna verifica, il nome e indirizzo del laboratorio e la firma del Responsabile del laboratorio.

Il rapporto di prova emesso da un laboratorio avente sede in un Paese Terzo può essere riconosciuto valido se il laboratorio è sede secondaria di un laboratorio europeo e se il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio extra europeo è sottoscritto dal Responsabile tecnico o Direttore tecnico del laboratorio avente sede nell'Unione europea.

Sia la dichiarazione di conformità che il rapporto di prova devono essere in originale o dichiarati conformi all'originale da pubblici ufficiali e/o da ambasciate italiane, ai sensi del D.P.R. n 445/2000.

ESEMPIO DI
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Ditta

(indirizzo)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto,

(nome, tipo, modello)

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme /altri documenti /specifiche

(titolo e/o numero e data di pubblicazione della norma e/o altri documenti normativi)

e quindi è rispondente ai requisiti essenziali delle direttive

(luogo e data)

(timbro, nome e firma della persona che ha competenze per impegnare il fabbricante)

ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE TECNICA

Logo e nome
del fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA N.

Pagina 1 di 5

DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Esempio: Apparecchio di illuminazione

- Modello (o serie) -----
- Costruttore (nome) -----
(indirizzo) -----
- Dati nominali 250V IP23 R7s cl.II 1x3000
- Impiego: per installazione fissa
- Limiti di impiego (se del caso) -----
- Eventuale foto dell'apparecchio

Logo e nome
del fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA N.

Pagina 2 di 5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Apparecchio di illuminazione per installazione fissa da parete, da equipaggiare con lampade ad alogeni.
- Disegni principali relativi all'apparecchio
 - disegno d'insieme del prodotto, ad esempio dell'esploso
 - disegno di progetto e relative spiegazioni
 - schemi di assemblaggio
 - schemi elettrici
 - lista componenti

N.B. Il fabbricante deve valutare quali disegni e schemi è necessario facciano parte della documentazione tecnica al fine di una miglior comprensione da parte dell'Autorità di controllo.

Logo e nome
del fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA N.
Pagina 3 di 5

NORME APPLICATE

- Sono state applicate le seguenti norme:

Esempio:	- norma EN 60598-1 ed. 2001	Apparecchi di illuminazione Parte I: prescrizioni generali e prove
	- norma EN 60598-2-1 ed. 1997	Apparecchi di illuminazione Parte II: prescrizioni particolari – apparecchi fissi per uso generale

Logo e nome
del fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA N.
Pagina 4 di 5

ISTRUZIONI D'USO

- Riportare le istruzioni d'uso
- oppure
- Vedi foglio d'istruzioni d'uso

Logo e nome
del fabbricante

DOCUMENTAZIONE TECNICA N.
Pagina 5 di 5


PROVE EFFETTUATE

- Per la verifica della conformità dell'apparecchio alle disposizioni della sopra citata direttiva sono state effettuate le prove e verifiche contenute nelle norme riportate alla pagina 3 di questa documentazione e illustrate nel rapporto di prova:

Numero ----- allegato alla presente.

N.B. Nel caso in cui, per la valutazione della conformità dell'apparecchio non fossero state applicate le norme armonizzate, è necessario che il fabbricante allegi una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva e il rapporto sulle prove effettuate.

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ STABILITE NELLA DIRETTIVA 2006/95/CE



MODULO A

Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato o persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario
<ul style="list-style-type: none">- Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.- Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione interno garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.	<ul style="list-style-type: none">- Si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.- Appone la marcatura CE.- Redige la dichiarazione di conformità.- Tiene a disposizione delle autorità di controllo una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica .